



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 13/9/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del novembre 2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso:

- secondo il criterio *pro rata temporis*, delle somme di € 295,83 a titolo di spese di attivazione e di € 1.679,51 a titolo di commissioni di intermediazione;
- il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della sentenza della CGUE dell'11/9/19 ai rapporti diretti tra privati;
- l'esautiva descrizione, all'art. 3 del contratto, di tutte le voci di costo;
- la natura up-front della commissione di intermediazione sub lett. B), posto che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (allega, a supporto, la fattura relativa all'importo corrisposto all'intermediario del credito nonché alcune decisioni ABF);
- la natura altresì up-front delle commissioni di attivazione, attinenti ad attività di istruttoria della pratica; tale natura sarebbe "insita già nel medesimo nome e soprattutto nella congruità dell'importo richiesto".

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva



della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio osserva che la voce di costo denominata “commissione di intermediazione” è riferibile da contratto a prestazioni che si concludono al momento della stipula del finanziamento; risulta agli atti l’intervento di un agente in attività finanziaria ed è stata prodotta dall’intermediario copia della fattura riportante importi conformi a quelli previsti nel contratto con riferimento alla relativa voce di costo. La voce è pertanto da qualificarsi come *up front* e va quindi restituita secondo la curva degli interessi; non essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, tale curva è stata desunta dal conteggio estintivo, presente in atti e non contestato dal ricorrente.

Quanto invece alla voce di costo riferita alle spese di attivazione del contratto, questo Collegio – sulla scorta del consolidato orientamento dell’Arbitro – ritiene di qualificarla come *recurring*, a causa del riferimento contrattuale alla “gestione della rete di vendita”, che rimanda ad attività non preliminari, ma riferibili all’intera durata del rapporto contrattuale. Pertanto, tali costi andranno restituiti *pro rata temporis*.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essere a costui rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	7,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,60%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	commissioni di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 2.838,60	€ 1.679,51	€ 1.095,74	<input type="radio"/>	€ 1.095,74
<input type="radio"/>	spese di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 500,00	€ 295,83	€ 193,01	<input type="radio"/>	€ 295,83
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.391,57
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 1.391,57, al netto di quanto già restituito e oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.391,57, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS